



SCHEDA INFORMATIVA

Bruxelles, 29 aprile 2014

Misure restrittive dell'UE

Le sanzioni sono uno degli strumenti dell'UE per promuovere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC): pace, democrazia e rispetto dello stato di diritto, diritti umani e diritto internazionale. Le sanzioni si inseriscono sempre nell'ambito di un approccio strategico globale comprendente il dialogo politico e sforzi complementari.

Le sanzioni dell'UE non sono punitive, bensì volte a generare un cambiamento nella politica o nelle attività del paese, delle entità o delle persone cui sono dirette. Di conseguenza le misure sono sempre rivolte contro tali politiche o attività, contro gli strumenti per la loro attuazione, nonché contro le persone responsabili di tali politiche o attività. Parallelamente, l'UE fa tutto il possibile per ridurre al minimo le conseguenze negative per la popolazione civile o per le attività legittime.

L'UE attua tutte le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite. Inoltre, l'UE può rafforzare tali sanzioni applicando misure supplementari e più rigorose. Infine, laddove lo ritenga necessario, l'UE può decidere di imporre sanzioni autonome.

Adozione ed entrata in vigore

Il Consiglio impone misure restrittive dell'UE attraverso una decisione PESC del Consiglio adottata all'unanimità. Mentre la decisione contiene tutte le misure imposte, possono rivelarsi necessari ulteriori atti normativi per conferire alle sanzioni pieno effetto giuridico.

Talune sanzioni, ad esempio gli embarghi sulle armi o i divieti di viaggio, sono attuate direttamente dagli Stati membri. Tali misure richiedono soltanto una decisione del Consiglio, che ha effetti diretti vincolanti per gli Stati membri dell'UE.

Le misure economiche, ad esempio il congelamento dei beni e il divieto di esportazione, rientrano fra le competenze dell'Unione e richiedono pertanto una norma di attuazione separata sotto forma di regolamento del Consiglio, che ha effetti direttamente vincolanti sui cittadini e sulle imprese dell'UE. Il regolamento, adottato su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, contiene i dettagli riguardanti il campo di applicazione specifico delle misure decise dal Consiglio nonché la loro attuazione. Il regolamento solitamente entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

S T A M P A

Consiglio dell'Unione europea - Ufficio Stampa
Rue de la Loi 175 B - 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 6319
press.office@consilium.europa.eu <http://www.consilium.europa.eu/press>

Misure ricorrenti

- ***Embargo sulle armi***

L'embargo sulle armi di norma riguarda la vendita, la fornitura e il trasporto delle merci incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE (si veda l'ultimo [elenco comune delle attrezzature militari](#)). Il divieto dovrebbe inoltre includere la relativa assistenza tecnica e finanziaria.

Oltre a ciò può essere vietata l'esportazione di attrezzature utilizzate per la repressione interna, ovvero la dotazione degli operatori di polizia non contenuta nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Di seguito alcuni esempi: veicoli equipaggiati con cannoni ad acqua, veicoli per il trasporto dei detenuti, filo spinato nonché elmetti e scudi antisommossa.

Il Consiglio potrebbe inoltre vietare l'esportazione di beni a duplice uso ai paesi interessati, ovvero i beni che possono essere destinati ad usi sia civili che militari, come indicato nell'elenco dei prodotti a duplice uso (si veda [l'allegato I del regolamento 428/2009](#)).

- ***Congelamento dei beni***

Il congelamento dei beni riguarda fondi e risorse economiche appartenenti a persone o entità specifiche oppure da esse controllati. Questo significa che non è possibile trasferire o vendere i fondi, ad esempio contanti, assegni, depositi bancari, azioni, quote di partecipazione, ecc., né accedere a tali fondi. Analogamente, tutte le altre attività tangibili o intangibili, compreso il patrimonio immobiliare, non possono essere vendute né affittate.

Il congelamento dei beni prevede inoltre il divieto di fornire risorse alle entità e alle persone colpite da questa misura. Ciò significa che i cittadini e le imprese dell'UE non devono effettuare pagamenti o fornire merci o altri beni a tali persone o entità. Di fatto non è possibile procedere legalmente a transazioni commerciali con le imprese e le persone designate.

In alcuni casi specifici le autorità nazionali competenti possono concedere deroghe al congelamento dei beni, ad esempio per sopperire alle esigenze di base (generi alimentari, affitto, medicinali o imposte) o per il pagamento di spese legali di importo ragionevole.

- ***Divieto di visto o di viaggio***

Alle persone colpite da un divieto di viaggio sarà negato, alle frontiere esterne, l'accesso all'interno dell'UE. Qualora sia necessario un visto per entrare nel territorio dell'UE, le persone soggette alle suddette restrizioni all'ammissione non potranno ottenere il visto.

Le sanzioni dell'UE non obbligano mai uno Stato membro a rifiutare l'ingresso ai propri cittadini. Se un cittadino dell'UE è colpito da un divieto di viaggio, il suo paese d'origine deve consentirgli l'ingresso a norma delle disposizioni giuridiche nazionali.

Inoltre gli Stati membri possono concedere deroghe ai divieti di viaggio quando ospitano un'organizzazione intergovernativa internazionale, una conferenza dell'ONU o l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Dove si applicano le sanzioni dell'UE?

Per loro stessa natura, le sanzioni sono destinate ad avere effetti politici in paesi terzi. Ciononostante le misure restrittive dell'UE si applicano soltanto nell'ambito della competenza giurisdizionale dell'UE, ovvero:

- nel territorio dell'UE, compreso il suo spazio aereo;
- ai cittadini dell'UE, che si trovino o meno all'interno dell'UE;
- alle imprese e alle organizzazioni registrate ai sensi della legislazione di uno Stato membro, che si trovino o meno all'interno dell'UE. Sono comprese anche le succursali di imprese dell'UE in paesi terzi;
- a qualsiasi attività economica esercitata interamente o parzialmente all'interno dell'Unione europea;
- a bordo di aeromobili o navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

L'UE non adotta norme applicabili a livello extraterritoriale in violazione del diritto internazionale. I paesi candidati all'adesione sono sistematicamente invitati ad allinearsi alle misure restrittive dell'UE.

Mezzi di impugnazione

Il Consiglio comunica alle persone ed entità colpite da un congelamento dei beni o da un divieto di viaggio le misure adottate nei loro confronti. Parallelamente il Consiglio porta alla loro attenzione i mezzi di impugnazione di cui possono avvalersi. Tali persone ed entità possono infatti chiedere al Consiglio di rivedere la sua decisione, formulando osservazioni in merito al loro inserimento nell'elenco, e possono altresì impugnare le misure dinanzi al Tribunale dell'UE.
